

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE



CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA

ABSTRACT

TESI DI LAUREA

IN

DIRITTO COSTITUZIONALE

LA CORTE COSTITUZIONALE LEGISLATORE NEGATIVO

SPUNTI DALLA PIÙ RECENTE PRASSI

Relatore:

Ch.mo Prof.

Mario Panebianco

Candidato:

Antonio Iorio

Matr. 0160114050

ANNO ACCADEMICO 2021-2022

ABSTRACT

Il presente lavoro ha ad oggetto i presupposti ed i limiti dei poteri della Corte costituzionale italiana nell'esercizio della propria funzione di organo di Giustizia costituzionale. La chiave di lettura adottata è che, nelle odierne democrazie costituzionali come quella italiana, al primato della legge si è *necessariamente* sostituito il primato della Costituzione. Se la Costituzione non può che individuarsi quale vertice e criterio stesso di legittimazione delle fonti del diritto, i canoni di interpretazione di quest'ultimo devono essere ricercati in essa e non più nella legge. Il nuovo quadro di legalità costituzionale si pone all'esito di quel percorso evolutivo del diritto che ha portato alla definizione di 'crisi della legge', una crisi dovuta a molteplici fattori tra cui, non ultimo, il processo di globalizzazione. In un tale -ridefinito- contesto lo stesso criterio della maggioranza parlamentare non risulta più sufficientemente adeguato a rispondere alle nuove domande ed esigenze di legittimazione delle decisioni politiche che producono statuizioni giuridicamente vincolante con la propria a forma di 'legge'. Si tratta di una forma di legittimazione che, come avvertito dai teorici moderni della democrazia, ha necessariamente carattere finzionistico. Nel lavoro sono esaminate quelle posizioni 'critiche' elaborate in dottrina che, allarmando un pericolo di straripamento della Corte costituzionale dai propri ambiti, fino ad invadere quelli propri del Parlamento, sono intese, sin dal dibattito weimariano della prima metà del '900, ad enfatizzare che, a differenza del Parlamento, il potere esercitato dalla Corte costituzionale non sarebbe sorretto da quella legittimazione democratica che, solo il voto del popolo sovrano potrebbe esprimere. Ho criticato questo tipo di approccio sostenendo che la Corte costituzionale rinviene direttamente la propria legittimazione democratica nella Costituzione, la cui effettività e concreta applicazione è necessariamente preposta a garantire, non potendosi neppure concepire sul piano logico un sistema a costituzione rigida che non preveda una funzione di arbitro a garanzia di tale rigidità: le 'regole del gioco' democratico presuppongono un arbitro che ne garantisca il rispetto, in assenza del quale il 'gioco' non risulta neppure concepibile come tale. Rispetto a tale funzione minima e necessaria di 'Legislatore negativo' risalente alla elaborazione kelseniana, tuttavia, ho sostenuto che alla Corte costituzionale competa imprescindibilmente anche una funzione necessariamente di co-legislazione, che ben oltre l'ambito noto delle 'rime obbligate' o 'rime bacciate', risulta democraticamente legittima anche sul terreno delle rime 'sciolte' o 'possibili', essendo intesa alla concreta applicazione dei principi e della garanzie costituzionali. Punto di riferimento imprescindibile per il Giudice costituzionale -ma anche per il giudice comune- è dunque il nucleo dei principi etici e giuridici fissato dalla Costituzione, tra cui innanzitutto il principio di eguaglianza. In tale ricostruita architettura costituzionale, dunque, il giudice costituzionale non interviene solo per 'correggere' l'errore del legislatore o nel caso di suo omesso intervento legislativo, ma ogni qual volta rilevi -come nel 'caso Cappato'- che il non tempestivo ed a volte immediato intervento determini un *vulnus* ai fondamentali principi di equità di cui la Costituzione obbliga il concreto ed immediato rispetto. In questa prospettiva sono giunto alle conclusioni che la concezione tendenzialmente semantica o linguistica dell'interpretazione, una concezione orientata a ridurre l'*azione dell'interprete* ad una operazione di decisione assonante a 'rime obbligate' a un sistema ordinamentale che, con l'avvento della Costituzione, non può ritenersi più contenuto od espresso dal testo legislativo,

risultando necessariamente e continuamente ri-aperto dalla cogenza immediata dei principi costituzionali e delle altre fonti meta-legislative. In questo senso, alla luce della ridefinizione dell'attuale sistema di legalità in termini di tutela costituzionale, le recenti prassi 'co-legislative' della Corte costituzionale, non si caratterizzano come caso 'straordinario' di invasione da parte della Consulta delle competenze del Parlamento ma come intervento 'ordinario' della Corte, nel pieno rispetto della legalità costituzionale, senza alcuna forma di straripamento di poteri, trattandosi di interventi necessari per risolvere disfunzioni armoniche tra i principi costituzionali e comunitari in gioco e il sistema legislativo interno. Si tratta di una prospettiva ancora in fase di sviluppo, che potrà subire dei rallentamenti, ma che coerentemente anche alla parallela evoluzione del ruolo della Corte Suprema negli USA, risulta un percorso obbligato proprio ai fini della piena ricostituzione di quella legittimazione democratica del diritto rispetto alla quale, invece, del tutto infondatamente, alcune recenti prassi della Corte costituzionale italiana, vengono avvertite, infondatamente, come pericolo. Il ri-accentramento della Corte, inteso come bilanciamento degli assetti costituzionali, ha come evidente necessità, sotto il profilo della tutela sostanziale, anche l'implementazione di un 'vaglio' preventivo di legittimità costituzionale al fine di evitare eventuali disparità di trattamento dei consociati. In una prospettiva sempre più improntata su presupposti di giustizia intergenerazionale, il ruolo meta-processuale della Corte si è dimostrato come unico spiraglio di custodia del sistema democratico.